

gresso nello Stato agli animali affetti da malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo, e alle carni e ai prodotti animali (grassi e strutto) riconosciuti non sani. Proibiranno del pari l'uscita dal Regno agli animali riconosciuti affetti di malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo.

« La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori nella misura stabilita dalla tabella annessa alla presente legge. È fatta eccezione per i soli animali che si importano od esportano per l'alpeggio o per la svernatura, pei quali la visita è gratuita. »

**Presidente.** A questo punto, onorevole ministro dell'interno, accetta, come si è detto prima, che sia approvata la tabella presentata dalla Commissione?

**Giolitti, ministro dell'interno.** Accetto.

**Presidente.** Allora, si legga questa tabella.

INDICAZIONE DEGLI ANIMALI e prodotti di animali	Diritti per la visita sanitaria del bestiame che si importa	Diritti per la visita sanitaria del bestiame che si esporta
	Lire	Lire
Cavalli per capo. . . . .	4. »	2. »
Muli » . . . . .	2. »	1. »
Asini » . . . . .	1. »	0.50
Bovini » . . . . .	2. »	0.50
Pecore e capre » . . . . .	0.20	0.10
Suini fino a chilogrammi 20 . . .	0.25	0.10
Id. oltre i chilogrammi 20 . . .	0.50	0.10
Carni fresche, conservate, salate o comunque preparate, al quintale.	2. »	»
Grassi e strutto id. . . . .	0.50	»

« Art. 55. I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, devono denunziare immediatamente al sindaco del luogo, dove si verifici, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.

« Ai contravventori si applica un'amenda estensibile a 100 lire.

« Sono altresì applicabili alle malattie infettive del bestiame le disposizioni della presente legge dirette ad impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffuse dell'uomo.

« I contravventori sono puniti con ammenda estensibile a 300 lire.

« Inoltre, nei casi di peste bovina, di pleuropneumonite contagiosa e di morva, il prefetto, previa visita e parere del veterinario provinciale, può, con suo Decreto, ordinare l'abbattimento e la distruzione degli animali, quando ciò sia necessario ad impedire la diffusione della malattia.

« In tali casi ai proprietari è concessa una indennità entro i limiti della metà del valore dell'animale e da non superare mai le lire 300 per ogni capo di bestiame.

« Apposito regolamento, emanato dal Ministero dell'interno, provvederà alla polizia veterinaria, e stabilirà le norme per la concessione dell'indennità anzidetta. »

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

**Gianturco.** Poichè credo eccellente questo disegno di legge e non voglio indugiarne l'approvazione proponendo emendamenti, mi limito a richiamare l'attenzione della Camera su una disposizione molto grave contenuta in questo articolo 65. Certo il Ministero e la Commissione hanno fatto bene a ripudiare il principio, per cui lo Stato, quando agisce per ragione di pubblico interesse, non è tenuto a risarcimento, poichè tale principio è troppo assoluto; ma quando il legislatore è venuto a determinare le malattie per cui è concessa una indennità, si è limitato ai casi di peste bovina, di pleuropneumonite e di morva; di malattie, cioè, che colpiscono i buoi e i cavalli; e l'onorevole relatore ci ha dato la ragione di questa enumerazione dicendo che così è stato stabilito perchè queste malattie non ci sono.

**Celli, relatore.** Una ce ne è!

**Gianturco.** Sappiamo che queste malattie sono almeno rarissime. Ora questo non costituisce un qualsiasi criterio giuridico. (*Si vide — Commenti*).

**Celli, relatore.** C'è il criterio finanziario!

**Gianturco.** Non c'è neanche quello! Quando io, non appagato di questa ragione, ho domandato all'onorevole Celli perchè non fossero state contemplate le altre malattie, egli mi ha risposto che non si poteva prevedere l'onere finanziario, cui si sarebbe andati incontro non essendoci le statistiche. Ora le statistiche, invece, le abbiamo, esse sono contenute nella tabella 1.